

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 18/2001.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 3 aprile 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1961, con il quale l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1998 e 1999, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottoressa Laura Di Caro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'UNUCI per gli esercizi 1998 e 1999;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1998 e 1999 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Laura Di Caro

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 10 marzo 2001.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

(Vincenzina Azara Marani)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'UNIONE NAZIONALE
UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA (UNUCI) PER GLI ESERCIZI
1998 E 1999.

S O M M A R I O

1. — Premessa	Pag.	13
2. — Ordinamento	»	14
3. — Gli organi	»	16
4. — Attività istituzionale	»	19
5. — Il personale	»	20
6. — Risultati della gestione finanziaria	»	21
6.1 — Tempi e modalità di approvazione dei bilanci ..	»	21
6.2 — Il rendiconto finanziario	»	22
6.3 — Il conto economico	»	27
6.4 — La situazione patrimoniale	»	28
6.5 — La situazione amministrativa	»	31
7. — Casa di soggiorno Savoia Unuci di Chianciano	»	34
8. — Conclusioni	»	36

1. Premessa

Sulla gestione finanziaria dell'UNUCI la Corte ha già riferito al Parlamento fino a tutto l'esercizio 1997 ¹. Riferisce, ora, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Ente, per gli esercizi 1998 e 1999 ai sensi degli artt. 2 e seguenti della legge 21 marzo 1958 n. 259.

¹ Per i precedenti, Relazione sugli esercizi 1995, 1996 e 1997 in Atti Parlamentari – Senato della Repubblica – XIII Legislatura – Doc. XV – n. 125.

2. Ordinamento

Nei precedenti referti la Corte ha riferito sulla collocazione istituzionale dell'UNUCI e sulle vicende che sono seguite all'ulteriore decentramento di funzioni alle Regioni a statuto ordinario, disposto con il D.L. n. 616 del 24 luglio 1977.

E' stata, così, evidenziata l'incertezza del quadro normativo sulle funzioni e sul ruolo dell'Unione, la quale, è stata, a suo tempo, dichiarata non assoggettabile alla procedura di cui al VI comma dell'art. 113 del citato decreto legislativo in quanto costituita per la cura di interessi da ritenersi pubblici ².

L'inclusione dell'Ente nella Tabella B allegata al D.P.R. 616 non ha reso, peraltro, possibile l'applicazione, allo stesso, degli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

In particolare, la mancata conferma e classificazione (di cui all'art. 3 citato) dell'Ente non ha consentito di considerare l'Unione, destinataria né della generale disciplina della legge n. 70, né della normativa che, in precedenza, regolava la gestione degli Enti pubblici (e che l'art. 41 della legge n. 70 ha abrogato).

L'Unione si è, pertanto, trovata ad operare senza una precisa, organica normativa alla quale fare riferimento ed in una posizione istituzionale non chiara. Tale circostanza ha influito negativamente sulla completezza e sulla linearità dello Statuto dell'Ente approvato il 1° luglio 1981 e tuttora vigente, che dovrebbe essere adeguatamente rimodulato al

² Il R.D.L. 9 dicembre 1926 n. 2552 ha istituito l'Ente "per provvedere agli scopi che lo Stato intende perseguire nel campo della preparazione spirituale e tecnica degli ufficiali in congedo delle Forze Armate".

fine di evitare l'incongruenza di alcune previsioni statutarie, più volte evidenziate nei precedenti referti ³.

³ In merito alla natura giuridica dell'Ente, il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva predisposto uno schema di decreto legislativo ex art. 1 comma 35 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in materia di riordino di enti pubblici, con il quale si prevedeva, fra l'altro, la trasformazione in persona giuridica di diritto privato, di una serie di enti di natura associativa fra cui l'UNUCI; il termine di attuazione era stato fissato al 1° luglio 1995. Tuttavia, non risulta che sia stato provveduto, l'UNUCI è ancora compreso fra gli Enti pubblici non economici soggetti alla disciplina di cui al D.P.R. 696/79.

3. Gli organi

Con riferimento a quanto detto nel precedente paragrafo si osserva che le previsioni statutarie che suscitano le maggiori perplessità sono proprio quelle relative agli organi dell'Ente: in particolare, gli artt. 10, 11 e 17 (sulle possibilità dell'illimitata riconferma degli organi) e 28 e 29 (sugli ampi poteri del Presidente) ⁴.

Sulle modalità di nomina, composizione e competenza dei vari organi si fa rinvio alle precedenti relazioni.

Basti, pertanto, ricordare che sono organi centrali dell'Ente:...

- 1) il Presidente;
- 2) l'Ufficio di Presidenza ⁵;
- 3) il Consiglio Nazionale ⁶;
- 4) il Collegio dei Probiviri ⁷;
- 5) il Comitato Centrale di Amministrazione ⁸;
- 6) il Collegio dei Sindaci ⁹;
- 7) il Segretario Generale;
- 8) il Direttore dei servizi amministrativi.

⁴ Come quelli di: designare al Ministro della Difesa i nominativi dei 3 Vice Presidente; nominare 3 membri del Comitato Centrale; proporre la nomina dei probiviri; nominare commissioni di studio; determinare la misura del rimborso spese da attribuire ai membri dei vari organi ed ai coadiutori volontari.

⁵ Composto dal Presidente; dai tre Vice Presidenti e dal Segretario Generale. L'Ufficio è l'organo esecutivo delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Centrale di Amministrazione.

⁶ Massimo Organo deliberante dell'Unione il quale, fra l'altro, stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'UNUCI; approva i bilanci, determina la misura della quota annuale di associazione. E' composto dal Presidente, dai 3 Vice Presidenti e dai Delegati regionali.

⁷ Composto da 3 membri, nominati dal Presidente dell'UNUCI su designazione del Consiglio Nazionale.

⁸ Composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, da 3 membri nominati fra gli iscritti, da un rappresentante del Ministero della Difesa e da un rappresentante del Ministero del Tesoro. E' l'organo per l'ordinaria amministrazione dell'UNUCI.

⁹ Composto di 3 membri, nominati dal Ministero della Difesa, uno dei quali su designazione del Ministero del Tesoro.